

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera  
 ..... pag. 82

#### Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale ..... pag. 82

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo elenco regionale ..... pag. 82

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immer-

sione e addestramento subacqueo al relativo elenco regionale  
 ..... pag. 83

#### SUPPLEMENTO ORDINARIO

#### Assessorato della salute

DECRETO 5 agosto 2015.

**Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi".**

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 2015, n. 18.

#### Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità.

REGIONE SICILIANA  
 L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità

1. Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree protette, è consentito effettuare interventi di controllo e gestione della fauna selvatica o inselvatichita, quale attività di pubblico interesse organizzata dal soggetto gestore ai fini della tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico.

2. Il controllo di cui al comma 1 è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche alloctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione della specie a livello regionale. Nel caso di taxa alloctoni, il controllo è finalizzato prioritariamente all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti piani di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco o di riserva e nelle altre aree della rete Natura 2000, eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi sono limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta, avvalendosi di specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale. Tali attività non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

4. Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite personale dell'ente, o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio

1992, n. 157. Tale personale è appositamente formato attraverso uno specifico corso, tenuto da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli stessi enti gestori delle aree naturali protette in relazione alla specifica attività cui sono chiamati a partecipare. Per lo svolgimento delle attività formative, l'ente gestore dell'area protetta promuove intese con l'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale competente in materia faunistico-venatoria, l'Istituto zooprofilattico della Regione, le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste. In caso di abbattimento con arma da fuoco il personale che vi partecipa è munito di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Il controllo di cui al comma 1 è soggetto al parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 della legge n. 157/1992.

6. I piani di cattura ovvero di abbattimento controllato predisposti dal soggetto gestore del parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la motivazione, la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento, la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento, le modalità di cattura ovvero di abbattimento, il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento, le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute, anche a scopo di beneficenza o commerciale, oltre che a scopo di ricerca scientifica o attività didattiche connesse all'eventuale istituzione di centri visita dedicati, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano.

7. Nel caso in cui l'attività di controllo sia già prevista quale strumento gestionale all'interno del piano di gestione del sito o in quello dell'area protetta, esso non è sottoposto a valutazione d'incidenza.

8. L'ente gestore dell'area protetta elabora il piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio dell'area protetta e, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione, lo articola per zone. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse o la totale eradicazione di una specie ancorché alloctona deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi

o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo. I predetti piani o studi sono autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

9. Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, le disposizioni di cui alla presente legge sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

10. Gli enti gestori delle aree protette dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico. In tutte le altre aree, le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio dispongono degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

## Art. 2.

### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2015.

CROCETTA

*Assessore regionale per l'agricoltura,  
lo sviluppo rurale  
e la pesca mediterranea*

BARRESI

*Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente*

CROCE

## NOTE

### Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

### Nota all'art. 1, commi 4 e 5:

L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio," così dispone:

«Controllo della fauna selvatica. - 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.».

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 455

«Disciplina in materia di risorse idriche».

Iniziativa governativa. Presentato dal Presidente della Regione On. Rosario Crocetta su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità Nicolò Marino l'11 giugno 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 12 giugno 2013.

D.D.L. n. 125

«Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del giugno 2011».

Iniziativa parlamentare. Presentato dagli onorevoli Panepinto, Digiacomo, Maggio, Panarello il 14 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 15 gennaio 2013.

D.D.L. n. 102

«Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia».

Iniziativa popolare. Presentato il 24 novembre 2010.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 10 gennaio 2013.

D.D.L. n. 106

«Disposizioni per la gestione delle acque e la ripubblicizzazione del servizio idrico».

Iniziativa parlamentare. Presentato dall'onorevole Ragusa l'8 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 10 gennaio 2013.

D.D.L. n. 158

«Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia».

Iniziativa dei Consigli comunali. Presentato il 18 marzo 2010.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 17 gennaio 2013.

Disegni di legge nn. 455, 125, 102, 106, 158 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 46 del 13 giugno 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 46 del 13 giugno 2013, n. 48 del 19 giugno 2013, n. 53 del 3 luglio 2013, n. 54 del 9 luglio 2013, n. 55 del 10 luglio 2013, n. 57 del 17 luglio 2013, n. 61 del 23 luglio 2013, n. 62 del 24 luglio 2013, n. 63 del 30 luglio 2013, n. 64 del 31 luglio 2013, n. 65 del 7 agosto 2013, n. 68 del 24 settembre 2013, n. 70 dell'1 ottobre 2013, n. 71 dell'8 ottobre 2013, n. 76 del 30 ottobre 2013, n. 80 del 19 novembre 2013.

Inviato per la Commissione bilancio nella seduta n. 80 del 19 novembre 2013.

Rinviato in Commissione nella seduta n. 141 del 23 settembre 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 141 del 23 settembre 2014, n. 150 del 14 ottobre 2014, n. 152 del 28 ottobre 2014, n. 163 del 2 dicembre 2014, n. 204 del 14 aprile 2015, 208 del 5 maggio 2015, n. 216 del 26 maggio 2015.

Inviato per la Commissione Bilancio nella seduta n. 216 del 26 maggio 2015.

Rinviato in Commissione il 9 luglio 2015.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 230 del 16 luglio 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 230 del 16 luglio 2015.

Relatore: Barbagallo Anthony Emanuele.

Emendamento aggiuntivo A9 a firma del Governo presentato al ddl nn. 455-125-102-106-158/A.

Disposizione stralciata nella seduta d'Aula n. 267 del 10 agosto 2015 (ddl nn. 455-125-102-106-158/A stralcio).

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 267 del 10 agosto 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 267 del 10 agosto 2015.

(2015.33.2101)020